



COMUNE DI CAREZZANO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Piazza Municipio n.1

15051 Carezzano (AL)

Telefono: 0131839901

Email: info@comune.carezzano.al.it

Pec: protocollo@pec.comune.carezzano.al.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 7

Data 27.03.2023

OGGETTO: CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO - ESERCIZIO DELL'OPZIONE EX ARTICOLO 232 COMMA SECONDO DEL TUEL E PRESA D'ATTO DELL'ESERCIZIO DELL'OPZIONE EX ARTICOLO 233 BIS COMMA TERZO TUEL.

L'anno duemilaventitre il giorno Sedici del mese di marzo alle ore 14.00 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori componenti della Giunta Comunale:

N.	Cognome e Nome		Presenti/Assenti
1	GUERNIER FRANCO	Sindaco	Presente
2	BELLO ANNA MARIA	Vicesindaco	Presente
3	ROMANI ELISA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. Franco Guernier nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il dott. Salvatore Pagano Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, da parte:

del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

T.U. 18 agosto 2000, n. 267	
Regolarità tecnica Favorevole	Regolarità Contabile Favorevole
Il Responsabile del Servizio	Il Responsabile del Serv. Finanziario

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che al primo gennaio 2022 la popolazione residente era pari a 425 (inferiore a 5.000 abitanti).

Visto l'articolo 232, comma secondo, del D.L.G.S. 18/08/2000 n. 267, che al primo capoverso recita *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale”*

Visto l'art. 233 bis del medesimo decreto, che testualmente enuncia *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”*.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente enuncia:

“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”

Visto che, in ambito interpretativo, l'ente è nella situazione di dover adottare anche una decisione espressa volta a palesare la volontà di *“tenere la contabilità economico patrimoniale”*.

Atteso che

- l'ente con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 12.11.2022 ha provveduto alla razionalizzazione, approvando la ricognizione ordinaria delle Società partecipate da questo Comune al 31/12/2021;
- a causa di contenute quote partecipative ed risorse umane e finanziarie inadeguate l'ente è nell'impossibilità di poter assolvere alla predisposizione del bilancio consolidato pertanto intende avvalersi della deroga espressa dal richiamato articolo 233 bis TUEL concedente la possibilità di non adottare per l'annualità 2022 detto documento;
- con la tenuta della contabilità economico patrimoniale l'ente è nella possibilità documentale di poter assolvere alla predisposizione del bilancio consolidato pertanto intende avvalersi della deroga espressa dal richiamato articolo 233 bis TUEL concedente la possibilità di adottare per l'annualità 2021 detto documento;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento.

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) **Di esercitare l'opzione** concessa dall'articolo 232, comma secondo, ed in particolare di non adottare la contabilità economico-patrimoniale;
- 2) **Di dare atto** che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL a causa delle palesate contenute quote partecipative ed risorse umane e finanziarie inadeguate;
- 3) **Di trasmettere** detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
- 4) **Di dare atto** che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
F.to Guernier Franco

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pagano Salvatore

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 27.03.2023 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pagano Salvatore

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 27.03.2023 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate all' art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pagano Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del II comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267

Li, 06.04.2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Pagano Salvatore